



In NOME del POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ROMA SEZIONE Sez.XIII°
N. RG 39791-14 + 39794-14 riunite
REPUBBLICA ITALIANA

Il Giudice **dott. cons. Massimo Moriconi**
nella causa tra

Avv. F. [redacted] [redacted] in proprio
attore

E

A. [redacted] [redacted] (avv. C. [redacted] S.F. [redacted])
convenuto

E

M. [redacted] T. [redacted] (avv. M. [redacted] S. [redacted])
convenuto

E

Banca Popolare di [redacted] e [redacted] in persona del suo legale rappresentante pro
tempore (avv. A. [redacted] B. [redacted])
convenuta

ha emesso e pubblicato la seguente

SENTENZA

La motivazione che segue è stata redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies (aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n. 2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132) decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 secondo cui *gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalita' telematiche sono redatti in maniera sintetica.*

Poiché già la novella di cui alla l.. 18 giugno 2009, n. 69 era intervenuta sugli artt.132 cpc e 118 att.cpc , prevedendo che la sentenza va motivata con una **concisa e succinta** esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, occorre attribuire al nuovo intervento un qualche significato sostanziale, che tale non sarebbe se si ritenesse che

l'innovazione ultima sia puramente ripetitiva - mero sinonimo- del concetto già precedentemente espresso.

La necessità di smaltimento dei ruoli esorbitanti e le prescrizioni di legge e regolamentari (cfr. Strasburgo 2) circa la necessità di contenere la durata della cause, impongono pertanto applicazione di uno stile motivazionale **sintetico** che è stile più stringente di previgente alla disposizione dell'art. 19, comma 1, lett. a, n. 2-ter, d.l.83/2015.

*

letti gli atti e le istanze delle parti,

osserva:

le domande dell'attore si presentano, *ab imis*, destituite di fondamento.

1. Presupposti e fatti rilevanti della causa

In sintesi le motivazioni e le richieste dell'attore:

Nella memoria di costituzione davanti alla Corte di Appello di Roma (RG 4028/2013) in risposta al gravame contro la sentenza civile n.12624/2013 proposto dal fratello dell'attore, **Piero Lombardi** contro **Michele Turchi**, direttore di filiale, e la Banca Popolare di **Padova e Venezia** l'avvocato **Antonio C...**, che difende entrambi, accusava falsamente l'attore **Federico Lombardi** di essere stato condannato per calunnia dal Tribunale di Roma con sentenza penale n.10500/13.

Chiedeva per questo e di conseguenza un risarcimento di danni non inferiore ad un milione di euro.

I fatti, rilevanti, all'interno dei quali si colloca la citazione dell'attore.

1. **Piero Lombardi** agiva nell'anno 2004 contro la Banca Popolare di **Padova e Venezia** e il direttore **Michele Turchi** della filiale di **Padova** assumendo che erano stati male gestiti i suoi investimenti e che le firme in calce alle negoziazioni ed agli ordini erano false in quanto da lui non apposte, indicando quale autore delle falsificazioni **Michele Turchi**;
2. il Tribunale di Roma (sentenza n.12624/2013) rigettava nel merito le suddette domande di **Piero Lombardi**;
3. in sede penale a seguito di perizie grafologiche veniva da una parte accertato che le firme non erano genuine e non apposte da **Piero Lombardi**

L. [REDACTED], ma al tempo stesso si appurava che erano state apposte pressoché interamente o dallo stesso P. [REDACTED] o dal fratello F. [REDACTED], l'attuale attore, che si scopriva (verbo appropriato perchè P. [REDACTED] non aveva fatto alcun cenno - ed è ben intuitivo il perché del silenzio) che il fratello aveva favorito nel periodo interessato, nella filiale in questione;

4. P. [REDACTED] e F. [REDACTED] venivano di conseguenza incriminati il primo di calunnia ed entrambi in concorso, di falso : per tali fatti, e per quanto specificamente rileva a carico dell'attore della presente causa, il giudice penale del tribunale di Roma esponeva nella sentenza citata che le risultanze delle perizie confermavano la falsificazione di alcuni degli atti riferibili a P. [REDACTED] attraverso la materiale sottoscrizione da parte del fratello gemello F. [REDACTED] dipendente della banca. E se nei confronti di F. [REDACTED] (e del fratello) il giudice dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione, non altrettanto per il più grave reato imputato al P. [REDACTED] per il quale veniva emessa condanna.

L'avvocato A. [REDACTED] commetteva un errore, che ha ammesso e rivendicato come tale (nel senso che trattasi di errore e non di atto volontario per nuocere) nella difesa davanti alla Corte di Appello di Roma.

Invero con la sentenza n.10500/2013 l'attore non è stato condannato per il reato di falso in scrittura privata. Piuttosto è preso atto dal giudice che lo ha dichiarato nella sentenza, dell'intervenuta prescrizione¹

La domanda alla quale occorre rispondere in questa causa e se in relazione a tutte le circostanze soggettive e oggettive della vicenda, le domande dell'attore siano o meno fondate.

Domande che attengono alla lamentata lesione della reputazione personale e professionale² dell'attore³ attraverso una condotta ritenuta diffamatoria e calunniosa.

¹ Il fatto in sé è pacifico, avendo lo stesso avvocato C. [REDACTED] provveduto finanche a rettificare l'errore nel procedimento come da documento prodotto (allegato n.8)

In linea di prima approssimazione, dire di una persona che è stata condannata in sede penale per un reato, quando condanna non c'è stata, è sicuramente condotta pregnata di disvalore.

Se tale proposizione fosse idonea ad esaurire ogni aspetto ed implicazione della questione, le domande di ~~Fallace~~ ~~L. 19/04/15~~ sarebbero fondate nell'*an*, salvo poi a dover essere approfondite per l'aspetto del *quantum*

Infatti, in un tale contesto di approccio alla questione, varrebbe (quand'anche vi sia estinzione per la prescrizione e non l'assoluzione nel merito) il principio di innocenza sancito dall'art. 27 1° cpv della Costituzione⁴

Nel caso di specie la situazione è ben diversa.

La radicale irrefutabile infondatezza di tali domande si rivela in tutta la sua manifesta evidenza, in considerazione della circostanza che la difesa dell'attore si compendia ed esaurisce precisamente in una esposizione astratta e formale di principi e di giurisprudenza, del tutto avulsa dalla specificità concreta del caso singolo, nella quale invece va calato (e valutato) il comportamento denunciato, solo in astratto generatore di responsabilità e danno.

Comportamento che, in tal modo avulso e staccato dal contesto nel quale si inserisce, assume una portata ed una pregnanza negativi; del tutto inesistenti ove correttamente inseriti all'interno della vicenda alla quale il comportamento difensivo pertiene.

Prima di procedere oltre nella dimostrazione di quanto fallace, fuorviante e vana sia la tesi di ~~Fallace~~ ~~L. 19/04/15~~, è bene premettere alcuni elementi di contorno che ben colorano e corroborano la motivazione a sostegno della infondatezza.

² attore che non lavora più presso la Banca dalla quale è stato licenziato per le gravi manchevolezze attinenti specificamente agli obblighi di lavoro, descritte accertate dal giudice del lavoro nella sentenza di rigetto del ricorso per reintegra nel posto di lavoro del 16.4.2015 n.1130/15 prodotta dalla Banca convenuta

³ che si autoqualifica stimato funzionario di banca e di dottore commercialista nonché avvocato attualmente svolto

⁴ In realtà la Carta Suprema prevede il principio di non colpevolezza (*l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva*) che è diverso dal principio di innocenza che tuttavia vige in virtù dell'adesione dell'Italia alla C.E.D.U., che lo prevede espressamente

E' fuori discussione che un avvocato non solo possa, ma debba nell'esercizio del *munus* difensivo ricevuto dal cliente, fare e dire tutto quanto necessario al fine di bene adempierlo.

La legge, come è noto, prevede addirittura che possa anche pronunciare parole e frasi offensive, senza essere tenuto a risponderne, con il limite che *le offese concernono l'oggetto della causa*, espressione che è stata interpretata dalla giurisprudenza secondo logica sistematica e teleologica con il corredo di alcuni fondamentali postulati ⁵

Nel caso di specie, il *casus belli*, rappresentato dall'attore, si rinviene nella comparsa di costituzione nel giudizio di appello promosso da P. L. contro la citata sentenza del Tribunale civile di Roma (n.12624/13) che aveva rigettato le sue domande e consiste nell'aver l'avv. A. C. menzionato il nome dell'attore come di soggetto condannato insieme al fratello P. per calunnia.

F. L. assume che, in quanto soggetto non parte in quella causa, il suo nome è stato fatto inammissibilmente; e che inoltre non essendo stato condannato in quella sede penale (né in altra), falsa e quella sì calunniosa era l'affermazione del difensore (avv. C.) della Banca e del T.

Così inquadrati i fatti e la vicenda, occorre chiedersi, prima ancora della possibilità di applicazione al caso concreto della scriminante testé menzionata, se ne sussista il presupposto fattuale fondante, vale a dire quello della concretizzazione nella condotta censurata di una *offesa*.

La risposta negativa deriva agevolmente dalla seguente prospettazione.

Si immagini che l'avvocato C. avesse scritto (e soltanto scritto) che F. L. era stato imputato e condannato per calunnia.

Tutto qui.

⁵ a) l'attribuzione di fatti sicuramente falsi e calunniosi, non può beneficiare dell'esimente di cui all'articolo 598 c.p.
b) l'applicabilità della scriminante di cui all'art. 598 comma 1 c.p., presuppone che le espressioni offensive concernano, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia
c) l'applicabilità della scriminante di cui all'art. 598 comma 1 c.p., presuppone che le espressioni offensive rilevino ai fini delle argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata
d) le espressioni offensive non devono consistere in un gratuito attacco personale privo di ogni giustificazione, anche sotto il profilo delle esigenze difensive.

Ma NON nella comparsa di costituzione e nel contesto processuale specifici di cui trattasi, quanto in uno scritto del tutto estraneo alla vicenda di cui alla sentenza n.12624/13 TribRoma (ed al suo gravame), o addirittura in una intervista rilasciata ad un giornale o in un post su un social et similia.

Ed in ogni caso con interlocutori destinatari estranei alla vicenda.

Si può convenire che il fatto (condanna in sede penale di **Fabrizio Lepore**) non essendo vero, potrebbe risultare, *in quel contesto*, calunnioso.

Si immagini ora ed invece che l'avvocato non avesse scritto, come ha scritto, nella comparsa di costituzione davanti alla Corte di Appello di Roma che **Fabrizio Lepore** era stato condannato per calunnia ma avesse scritto (soltanto) quanto segue:

*è risultato in sede penale, dalle indagini effettuate dalla PG, vagliate e riscontrate all'esito del dibattimento e accertate con sentenza di condanna del giudice penale che **Fabrizio Lepore** aveva falsificato in molti casi la firma del fratello **Piero** potendolo fare in quanto dipendente della Banca convenuta ed addetto alla filiale presso la*

*quale il fratello **Piero** intratteneva i rapporti di cui al giudizio conclusosi con la sentenza civile che rigettata le sue domande contro la Banca ed il Direttore della filiale nel merito, e di cui si discute in questa sede di appello. Il Giudice penale ha*

*invero specificato nella motivazione che "le risultanze delle perizie confermavano la falsificazione di alcuni degli atti riferibili a **Piero Lepore** attraverso la materiale sottoscrizione da parte del fratello gemello **Fabrizio** dipendente della banca"*

*La sentenza penale è stata di condanna per calunnia e falso nei confronti dell'attuale appellante **Piero Lepore**, mentre nei confronti del medesimo e dell'esecutore delle falsificazioni, il fratello **Fabrizio**, è subentrata la prescrizione che in quanto accettata ha determinato il non doversi procedere per estinzione per tale causa del reato.*

Potrebbe ritenersi che tale condotta processuale dell'avvocato **Campitelli** avrebbe integrato offesa a **Fabrizio Lepore**? E calunnia nei suoi confronti?

Certamente no.

Perché l'avvocato riferiva fatti veri, con continenza e pertinenza.

E per la ovvia elementare e conseguente ragione che così facendo svolgeva semplicemente e doverosamente il suo lavoro.

Descrivendo vicenda e fatti che avevano trovato specifico positivo riscontro nella sede più garantista e tutelata (per gli imputati) vale a dire il dibattimento.

Avendolo scritto in un atto diretto alla difesa dei suoi assistiti e mancando quindi qualsiasi intento (e interesse) personale di dilleggio, tali scritti non costituiscono "offesa" in senso tecnico, ma fatti, sgradevolissimi nei confronti dei soggetti destinatari, ma pur sempre fatti obiettivi continenti e pertinenti.

La utilità e pertinenza defensionale del riferimento a soggetto (F. ~~FRANCESCO LORUSSO~~) non parte nel giudizio civile di appello in questione è di solare evidenza e non merita che si spendano parole.

P. ~~PIRELLA LORUSSO~~ aveva sostenuto che le sue firme negli atti di negoziazione della filiale erano false e le aveva apposte il convenuto T. ~~TOMASO~~.

Il minimo che un difensore (di costui e della Banca) potesse fare per assolvere bene al suo dovere di avvocato era precisamente riferire quanto, di diverso, era emerso dal processo penale, vale a dire che la falsificazione era stata perpetrata non dal T. ~~TOMASO~~, ma da altra persona e che questa altra persona, secondo la motivazione del giudice penale era precisamente F. ~~FRANCESCO LORUSSO~~, cioè l'attuale attore, che non è stato, come egli afferma erroneamente "assolto" perché l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione è sentenza affatto diversa dalla assoluzione, essendo di mera improcedibilità e di rito.

Così correttamente e compiutamente ricostruita la vicenda, il nocciolo della questione è valutare la rilevanza dell'affermazione dell'avvocato C. ~~CARLO~~ che F. ~~FRANCESCO LORUSSO~~ era stato condannato per calunnia e falso.

Non ritiene il Giudice che le lagnanze dell'attore al riguardo abbiano alcun fondamento.

Ed invero, nell'ambito in cui la frase è stata, sia pure erroneamente, esposta, non ha alcuna rilevanza ed efficacia offensiva.

In quel giudizio di appello ciò che l'avvocato C. ~~CARLO~~ intendeva evidentemente mettere in luce era che era stata accertata dal giudice penale dibattimentale la falsificazione delle firme di F. ~~FRANCESCO LORUSSO~~ in concorso da parte dei due fratelli Lorusso, e che proprio sulla base di tale imprescindibile accertamento, uno dei due, P. ~~PIRELLA LORUSSO~~, era stato dallo stesso giudice condannato (per calunnia avverso M. ~~MARCO TOMASO~~) in relazione al capo di imputazione nel quale fra l'altro si legge che

Piero Lombardi ben conosceva il fatto che tali firme erano in realtà state apposte dal proprio fratello germano Francesco Lombardi dipendente presso la stessa agenzia e persona che si era occupata dell'apertura dei conti intestati a Piero Lombardi

Poiché è incontrovertibile che nessuna, neppure ipotetica censura si può muovere all'avvocato C. [redacted] nella condotta in cui riferisce, all'interno della causa di appello, ed in stretta dipendenza dell'espletamento della sua prestazione professionale, tali eventi, è naturale la domanda (retorica): è ragionevole e realistico affermare che l'attore abbia subito più disdoro per il riferimento (erroneo) dell'avvocato ad una (inesistente) condanna penale per tali fatti ?

Se Francesco Lombardi si preoccupa del danno alla sua reputazione derivante dalla frase (erronea) riferita dall'avvocato C. [redacted], in realtà deve piuttosto prendere atto che il danno (ove mai esistente, e non ve n'è la benché minima prova) non deriva da quella frase ma, anche in assenza di una sentenza di condanna nei suoi confronti, dai specifici fatti ed accertamenti (di cui la parola condanna è un enfaticizzazione, seppure erronea) emersi dalle indagini e dal dibattimento e fatti propri dalla sentenza penale. La quale, trattando del reato di calunnia imputato a Piero Lombardi, prende necessariamente in considerazione il perché di calunnia trattasi e perché le firme non siano state apposte, come falsamente asserito dal fratello dell'attore, dal direttore della filiale; così ineluttabilmente arrivando ad indicare, quale autore materiale, Francesco Lombardi nell'attività concorsuale della falsificazione delle firme di Piero Lombardi.

La prescrizione penale - è bene chiarirlo- assume un valore *all'interno del processo penale*.

Nel cui ambito equivale alla presa d'atto della impossibilità di procedere oltre nel procedimento per il motivo formale della maturazione di un certo periodo di tempo dal fatto, come contestato, e lo stato del processo.

Se l'indagato o come in questo caso, l'imputato, desidera un'assoluzione nel merito, è suo diritto richiedere che il processo prosegua il suo corso per fare chiarezza e fare emergere la sua innocenza.

Ma c'è prescrizione e prescrizione.

La prescrizione può intervenire quando, nei confronti di un soggetto (che, quale mero indagato, può neppure avere assunto ancora la veste di imputato), il procedimento è

nella fase iniziale delle indagini; ma può anche intervenire nel corso del dibattimento di primo grado, ovvero dopo sentenze, in primo e secondo grado, ovvero in cassazione.

La differenza non è di poco conto.

Se il procedimento penale è andato avanti con acquisizioni probatorie, indagini, accertamenti e finanche sentenze (di primo e secondo grado), la pronuncia di non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione può assumere pregnanti significati e avere importanti implicazioni a carico dell'imputato⁶. E' utile ricordare, inoltre, che a mente dell'art. 129 c.p.p.⁷ (peraltro vanamente invocato dall'imputato P. [redacted] L. [redacted]), se dagli atti risulta manifesta la non colpevolezza NEL MERITO dell'imputato il giudice lo deve dichiarare, perché, per condivisibili ragioni di garanzia del medesimo, la formula piena (che si chiama assoluzione se interviene nel dibattimento e non luogo a procedere se interviene prima) deve sempre prevalere, anche sulla prescrizione.

In questo caso, quindi, dove il procedimento si era sviluppato attraverso specifiche e significative indagini ed acquisizioni probatorie, evidentemente il giudice ha escluso, all'esito della compiuta istruttoria dibattimentale, che vi fossero elementi per dichiarare l'assoluzione nel merito dell'imputato F. [redacted] L. [redacted].

Le espressioni contestate (cioè il riferimento ad una condanna che non c'è mai stata) sono contenute in un atto diretto ad un cerchio ristrettissimo di persone le quali, tutte, avevano avuto modo di avere chiara, specifica e completa conoscenza degli atti e della vicenda (ciò vale in modo particolare per i giudici del Collegio d'appello),

⁶ Nel giudizio d'impugnazione, in presenza di una condanna al risarcimento dei danni o alle restituzioni pronunciata dal primo giudice (o dal giudice d'appello) ed essendo ancora pendente l'azione civile, il giudice penale è tenuto, quando accerti l'estinzione del reato per amnistia o prescrizione, ad esaminare il fondamento della medesima azione. In questi casi la cognizione del giudice penale, sia pure ai soli effetti civili, rimane integra e il giudice dell'impugnazione deve verificare senza alcun limite l'esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale al fine di confermare o meno il fondamento della condanna alle restituzioni o al risarcimento pronunciata dal primo giudice (o dal giudice d'appello nel caso in cui l'estinzione del reato venga pronunciata dalla Corte di cassazione) *ex multis* Cassazione penale, sez. IV, 28/10/2008, n. 46411

⁷ In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza

2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato, ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere

sicché sono in modo assoluto prive di qualsiasi efficacia e forza offensiva, assolutamente non idonee né a ledere immagine e reputazione (che se lese, lo sono, ma legittimamente, in conseguenza dei fatti emersi nell'indagine e riportati nella sentenza, non certo per una definizione erronea) di F. [redacted] L. [redacted] né ad influenzare l'esito della decisione.

Tale ultimo aspetto del resto non è neppure in astratto tale da poter integrare un evento dannoso risarcibile per la semplice elementare ed indiscutibile ragione che non è possibile dimostrare l'esistenza di un nesso causale fra il fatto che si assume alterativo del percorso decisionale e la decisione in concreto assunta dal giudice.

In definitiva quindi si deve affermare che l'erronea attribuzione a F. [redacted] L. [redacted] dello status di condannato in sede penale, operata dall'avvocato C. [redacted], nella comparsa di costituzione nel giudizio di appello in questione, è stata frutto di errore che in quanto privo, nello specifico ed illustrato *supra* contesto dato, del carattere dell'offensività e diffusività, e pur sempre riconducibile strettamente alla pertinente attività difensiva svolta in quella causa dal difensore, non possiede l'idoneità concreta a causare danno all'attore, danno del quale risulta l'assoluta inesistenza.

Le domande nei confronti dell'avvocato C. [redacted] vanno quindi rigettate.

Nelle difese dell'attore non si rinviene alcuna specifica argomentazione atta a giustificare la citazione del direttore della filiale M. [redacted] T. [redacted] e della Banca stessa. L'evento dannoso che l'attore (si è visto senza fondamento giuridico) lamenta, pur se solo in tesi ammesso, sarebbe riconducibile alla sola condotta e responsabilità dell'avvocato al quale il T. [redacted] e la B. [redacted] avevano rilasciato procura alle liti, trattandosi di esplicazione di difesa tecnica, alla quale i clienti sono del tutto estranei. E della quale non sono responsabili.

Siamo ben lontani infatti, dalle ipotesi previste dalla legge nelle quali per la condotta illecita di taluno, con il quale si abbia un rapporto giuridico, si debba *civilmente* rispondere (cfr. artt.2050 cc, rapporto organico nella P.A. etc..)

E comunque era onere dell'attore, che ha completamente fallito al riguardo, allegare e dimostrare su quale fundamenta si basasse la citazione di tali soggetti.

Nei confronti di M. [redacted] T. [redacted], oltre al rigetto ed alla condanna alle spese, si appalesa applicabile la condanna dell'attore ex art. 96 co.III cpc.

L'art. 96 dispone che:

I° se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.

II° Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziaria, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.

E per quel che qui interessa:

III° In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata

La norma del terzo comma introdotta dalla l.18.6.2009 n.69 ed entrata in vigore dal 4.7.2009 ha cambiato completamente il quadro previgente con alcune importanti novità:

- in primo luogo non è più necessario allegare e dimostrare l'esistenza di un danno che abbia tutti i connotati giuridici per essere ammesso a risarcimento essendo semplicemente previsto che il giudice condanna la parte soccombente al pagamento di un *somma di denaro* ;
- non si tratta di un risarcimento ma di un indennizzo (se si pensa alla parte a cui favore viene concesso) e di una punizione (per aver appesantito inutilmente il corso della giustizia, se si ha riguardo allo Stato), di cui viene gravata la parte che ha agito con imprudenza, colpa o dolo;
- l'ammontare della somma è lasciata alla discrezionalità del giudice che ha come unico parametro di legge l'equità per il che non si potrà che avere riguardo, da parte del giudice, a tutte le circostanze del caso per determinare in modo adeguato la somma attribuita alla parte vittoriosa;
- a differenza delle ipotesi classiche (primo e secondo comma) il giudice provvede ad applicare quella che si presenta né più né meno che come una sanzione d'ufficio a carico della parte soccombente e non (necessariamente) su richiesta di parte;

➤ infine, la possibilità di attivazione della norma non è necessariamente correlata alla sussistenza delle fattispecie del primo e secondo comma.

Come rivela in modo inequivoco la locuzione *in ogni caso* la condanna di cui al terzo comma può essere emessa sia nelle situazioni di cui ai primi due commi dell'art. 96 e sia in ogni altro caso. E quindi in tutti i casi in cui tale condanna, anche al di fuori dei primi due commi, appaia ragionevole.

Benché non sia richiesto espressamente dalla norma, si ritiene dalla giurisprudenza necessario anche il requisito della *gravità* della colpa.

La giurisprudenza richiede la sussistenza del dolo o della colpa grave poiché non è ragionevole che possa essere sanzionata la semplice soccombenza, che è un fatto fisiologico alla contesa giudiziale, ed è necessario che esista qualcosa di più rispetto ad essa.

La sussistenza di tali requisiti soggettivi (dolo o colpa grave) potrà essere riscontrata ricavandola da qualsiasi indicatore sintomatico.

L'ammontare della somma deve essere rapportato :

- a. allo *stato soggettivo* del responsabile, perché il dolo e la cosciente volontarietà della condotta censurabile ex art. 96 co. II° è più grave della colpa. Nel caso di specie la decisione di citare in giudizio, insieme all'avvocato estensore ed autore dello comparsa di risposta contenente le parole ritenute censurabili, è frutto di una consapevole e volontaria scelta: l'attore, che cumula in sé la qualifica di parte e di avvocato, non poteva non essere a conoscenza, avendone le cognizioni tecniche, che è insussistente (ed infatti non è stata allegata alcuna giustificazione di tale citazione) qualsivoglia responsabilità a carico del cliente per gli atti processuali redatti dall'avvocato al quale ha conferito mandato; *a fortiori* nel caso di specie dove la procura alle liti è stata apposta dal T. in un atto diverso dalla comparsa di costituzione che è sottoscritta dal solo avv. C.;
- b. agli effetti dannosi (di qualsiasi genere patrimoniali e non) ed alla rilevanza dei comportamenti processuali del soccombente. Ed a quanto tali condotte abbiano inciso, anche con valutazione fondata sull'*id quod plerumque accidit* sulla parte vittoriosa, sia dal punto di vista oggettivo che da quello soggettivo per lo stress aggiuntivo connesso all'incertezza dell'esito della lite ed al

protrarsi dell'attesa della definizione del conflitto fino alla sentenza del giudice. Va evidenziato che **MARCO TAVOLI** è la vittima e la parte offesa del reato di calunnia di cui alla sentenza penale più volte citata, e che il reato di calunnia è stato dal giudice capitolino ritenuto integrato in quanto la falsificazione delle firme, attribuite da **PIRELLA GÖTTSCHEW** a **MARCO TAVOLI**, in realtà era stata effettuata in concorso di persone dai due fratelli, con ruoli **PIRELLA GÖTTSCHEW** concorrente morale, e **FABRIZIO LUCARELLI** concorrente materiale. In questo contesto la citazione di **MARCO TAVOLI** integra colpa gravissima se non dolo.

Per la concreta determinazione della somma si ritiene di adottare, quale valido ed obiettivo parametro di riferimento, ed in applicazione della costante giurisprudenza del giudice, una somma di ammontare multiplo di quella liquidata a titolo di sorte, nella misura, considerate tutte le circostanze del caso, di tre volte le spese legali.

Le spese vengono regolate secondo le previsioni – orientative per il giudice che tiene conto di ogni utile circostanza - della legge 24.3.2012 n.27 e del D.M. Ministero Giustizia 10.3.2014 n.55, ed in particolare non sulla base del *petitum* visto che all'attore non vincitore, non viene attribuita alcuna somma, bensì considerando la causa di valore non determinabile, cfr. art.21 del D.M.cit. commi 1, 6 e 7 ; e seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

La sentenza è per legge esecutiva.-

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, così provvede:

- RIGETTA le domande di **FABRIZIO LUCARELLI**;
- CONDANNA **FABRIZIO LUCARELLI** al pagamento delle spese di causa che liquida in favore di **ALBERTO CAROTTA** in complessivi €8.000,00 oltre IVA CAP e spese generali; in favore di **MARCO TAVOLI** in complessivi €8.000,00 oltre IVA CAP e spese generali; in favore di Banca Popolare di **ROMA** e **LAZIO** in complessivi €8.000,00 oltre IVA CAP e spese generali;
- CONDANNA **FABRIZIO LUCARELLI** al pagamento in favore di **MARCO TAVOLI** ai sensi dell'art.96 co.III° cpc della somma di €24.000,00 ;
- SENTENZA esecutiva.-

Roma 14.11.2016

Il Giudice
dott.cons.Massimo Moriconi

IL CASO.it